



COMUNE DI SAN MINIATO

PROVINCIA DI PISA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.
(IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE)

ALLEGATO 1

VERSIONE MODIFICATA IN VIGORE DAL 2026

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina l'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui al Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2
SOGGETTI PASSIVI

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di San Miniato, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 3
DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, è applicata in base ad aliquote differenziate per scaglioni di reddito, come segue:

- a) fino a 28.000 euro, 0,70%;
- b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 0,76%;
- c) oltre 50.000 euro, 0,80%;

2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di tale atto è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 4
ESENZIONI

1. Ai sensi dell'art.1 comma 142 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 è istituita una soglia di esenzione dall'addizionale comunale IRPEF diversificata sulla base di specifici requisiti reddituali secondo quanto segue:

- redditi da lavoro dipendente e da pensione, soglia di esenzione euro 15.000,00
- altre tipologie di reddito, soglia di esenzione euro 12.000,00.

Art. 5
VERSAMENTO

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Art. 6
PUBBLICAZIONE, EFFICACIA E DECORRENZA

1. La Deliberazione delle aliquote e del regolamento è pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le modalità e i termini indicati dal legislatore.

2. L'efficacia della Deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicheranno, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dal 1° gennaio 2025.

Art. 7

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge in materia di riscossioni di tributi.